

## ISTRUZIONI PER L'USO (14): POSIZIONE DEI CARTELLONI PUBBLICITARI RISPETTO ALLE AREE NATURALI PROTETTE DI ROMA

Nella precedente puntata abbiamo preso conoscenza del vincolo paesaggistico automatico che ha imposto una fascia di rispetto di 150 metri per ognuna delle due sponde del fiume Tevere.

Fra i vincoli dei "beni diffusi" imposti automaticamente dalla cosiddetta "legge Galasso" n. 431/1985 ci sono anche "*i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi*", che laddove istituiti vengono chiamati "aree contigue".

Con il termine "parco" (dal latino medievale *parricum* = recinto) si definiscono oggi tanti modi di intendere - sotto lo stesso denominatore comune - destinazioni diverse del territorio che vengono spesso fra loro confuse dagli stessi *mass media*: è necessario pertanto fare chiarezza.

Ai parchi privati del 1800, di proprietà nobiliari o signorili, ha fatto seguito - dopo la nascita dello Stato moderno - l'esigenza di dare a tutti uno spazio pubblico attrezzato che ha portato alla costituzione dei "**parchi urbani**", intesi come grandi giardini pubblici con finalità sociali oltre che di rappresentanza: quelli a ciò destinati dal piano regolatore di un Comune, per essere messi a disposizione della cittadinanza e da questa usufruiti, debbono essere prima espropriati e attrezzati a spese della pubblica amministrazione.

Al di sopra delle dimensioni dei parchi urbani ci sono i "**parchi suburbani**" (come sono ad es. i 1.800 ettari dell'ambito di Veio destinati a verde pubblico dal piano regolatore di Roma) ed i "**parchi territoriali**", capaci di abbracciare i confini di uno o più Comuni, che alle funzioni dei parchi urbani assommano quelle di rappresentare un limite alla incontrollata espansione della città, nonché di anello di congiunzione con il resto del territorio verde della regione.

Tutti i parchi suddetti, proprio perché "pubblici", sono soggetti ad esproprio generalizzato, mentre così non è per un "**parco regionale**" che per finalità e obiettivi, oltre che per estensione, è tutta un'altra cosa e non va confuso con essi, specie per far credere che si verrà privati della propria terra o peggio ancora che questa diventi "terra di nessuno".

L'esigenza di istituire un "parco regionale" nasce dal bisogno di garantire e di promuovere, in forma coordinata con tutti i soggetti pubblici che ne vengono ad essere coinvolti, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese, in attuazione degli articoli 9 e 32 della nostra Costituzione che impegnano lo Stato alla tutela tanto del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione quanto della salute intesa come fondamentale diritto dell'individuo e della collettività: per tali motivi un "parco regionale" è meglio definito dal termine "**area naturale protetta**", che è stato introdotto dalla legge quadro n. 394 del 6 dicembre 1991 e si presta di più ad evitare gli equivoci su tale destinazione del territorio, il cui speciale regime di tutela e di gestione non comporta affatto l'esproprio generalizzato, necessario invece per i parchi "urbani", "suburbani" e "territoriali" previsti dai piani regolatori.

I parchi e le riserve costituiscono dunque le "aree naturali protette", che sono disciplinate dalla legge quadro n. 394/1991: ai sensi della lettera d) del 3° comma dell'art. 11 (relativo al "Regolamento del parco") "*nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio*" fra cui in particolare "**d) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco**".

Ai sensi della legge quadro n. 394/1991 sono state istituite a Roma le seguenti aree naturali protette:

- **Riserva naturale statale del Litorale Romano** – Con legge regionale n. 81 del 26 giugno 1980 è stata istituita come “*parco urbano*” la Pineta di Castel Fusano , che nel 1987 è stata poi fatta ricadere interamente all’interno della perimetrazione della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano individuata nel 1987, gestita dai Comuni di Roma e di Fiumicino. I relativi confini sono riportati sul sito del Comune di Roma [www.comune.roma.it](http://www.comune.roma.it) e dell’Ente di gestione [www.riservalitoraleromano.it](http://www.riservalitoraleromano.it)
- **Tenuta Presidenziale di Castelporziano** – Istituita con D.P.R. n. 136/N del 5 maggio 1999.

Per le suddette aree naturali protette di livello nazionale vale il divieto di affissione di cartelli pubblicitari prescritto dalla lettera d) del 3° comma dell’art. 11 della legge n. 394/1991.

La legge della Regione Lazio n. 29 del 6 ottobre 1997 ha a sua volta disciplinato le aree naturali protette, classificando come tali non solo i parchi naturali regionali e le riserve naturali sia regionali che provinciali, ma anche i “monumenti naturali” ed i “Siti di Importanza Comunitaria” (in sigla S.I.C.).

La legge ha abrogato la precedente legge regionale n. 46/1997 ai sensi della quale erano stati nel frattempo istituiti a Roma i seguenti parchi:

- **Pineto** - Area protetta istituita come “*parco urbano*” con legge regionale n. 21 del 23 febbraio 1987, poi modificata ed integrata dalla legge regionale n. 78 del 12 dicembre 1989. I relativi confini sono riportati sul sito dell’Ente Parco [www.romanatura.roma.it](http://www.romanatura.roma.it)
- **Appia Antica** – Area protetta istituita come “*parco suburbano*” con legge regionale n. 66 del 10 novembre 1988, poi modificata ed integrata dalla legge regionale n. 37 del 6.9.1994, ed ampliata ai sensi dell’art. 42 della legge regionale n. 29/1997. I relativi confini sono riportati sul sito dell’Ente Parco [www.parcoappiaantica.it](http://www.parcoappiaantica.it)
- **Aguzzano** – Area protetta istituita come “*parco urbano*” con legge regionale n. 55 dell’8 agosto 1989. I relativi confini sono riportati sul sito dell’Ente Parco [www.romanatura.roma.it](http://www.romanatura.roma.it)

Anche per le suddette aree naturali protette di livello regionale vale sostanzialmente il divieto di affissione di cartelli pubblicitari prescritto dalla lettera d) del 3° comma dell’art. 11 della legge n. 394/1991.

Contestualmente alla legge regionale n. 29/1997 sono state istituite le seguenti aree naturali protette:

- **Veio** – Area protetta istituita come “*parco naturale*” ai sensi della lettera a) del 1° comma dell’art. 44 della legge regionale n. 29/1997. I relativi confini sono riportati sul sito dell’Ente Parco [www.parcodiveio.it](http://www.parcodiveio.it)
- **Decima Malafede** - Area protetta istituita come “*riserva naturale*” ai sensi della lettera o) del 1° comma dell’art. 44 della legge regionale n. 29/1997. I relativi confini sono riportati sul sito dell’Ente Parco [www.romanatura.roma.it](http://www.romanatura.roma.it)
- **Insugherata** – Area protetta istituita come “*riserva naturale*” ai sensi della lettera k) del 1° comma dell’art. 44 della legge regionale n. 29/1997. I relativi confini sono riportati sul sito dell’Ente Parco [www.romanatura.roma.it](http://www.romanatura.roma.it).
- **Laurentino Acqua Acetosa** - Area protetta istituita come “*riserva naturale*” ai sensi della lettera n) del 1° comma dell’art. 44 della legge regionale n. 29/1997. I relativi confini sono riportati sul sito dell’Ente Parco [www.romanatura.roma.it](http://www.romanatura.roma.it)

- **Marcigliana** - Area protetta istituita come “riserva naturale” ai sensi della lettera m) del 1° comma dell’art. 44 della legge regionale n. 29/1997. I relativi confini sono riportati sul sito dell’Ente Parco [www.romanatura.roma.it](http://www.romanatura.roma.it)
- **Monte Mario** - Area protetta istituita come “riserva naturale” ai sensi della lettera q) del 1° comma dell’art. 44 della legge regionale n. 29/1997. I relativi confini sono riportati sul sito dell’Ente Parco [www.romanatura.roma.it](http://www.romanatura.roma.it)
- **Tenuta dei Massimi** - Area protetta istituita come “riserva naturale” ai sensi della lettera p) del 1° comma dell’art. 44 della legge regionale n. 29/1997. I relativi confini sono riportati sul sito dell’Ente Parco [www.romanatura.roma.it](http://www.romanatura.roma.it)
- **Tenuta di Acquafredda** - Area protetta istituita come “riserva naturale” ai sensi della lettera r) del 1° comma dell’art. 44 della legge regionale n. 29/1997. I relativi confini sono riportati sul sito dell’Ente Parco [www.romanatura.roma.it](http://www.romanatura.roma.it)
- **Valle dei Casali** - Area protetta istituita come “riserva naturale” ai sensi della lettera j) del 1° comma dell’art. 44 della legge regionale n. 29/1997. I relativi confini sono riportati sul sito dell’Ente Parco [www.romanatura.roma.it](http://www.romanatura.roma.it)
- **Valle dell’Aniene** - Area protetta istituita come “riserva naturale” ai sensi della lettera l) del 1° comma dell’art. 44 della legge regionale n. 29/1997. I relativi confini sono riportati sul sito dell’Ente Parco [www.romanatura.roma.it](http://www.romanatura.roma.it)

Ai sensi della legge regionale n. 29/1997 sono stati poi istituite a Roma le seguenti aree naturali protette:

- **Parco di Bracciano-Martignano** – Area protetta istituita come “parco naturale” con legge regionale n. 36 del 25 novembre 1999. I relativi confini sono riportati sul sito dell’Ente Parco [www.parcobracciano.it](http://www.parcobracciano.it)
- **Galeria Antica** – Area protetta istituita come “monumento naturale” con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 794 del 24 maggio 1999 ai sensi dell’art. 6 della legge regionale n. 29/1997. I relativi confini sono riportati sul sito dell’Ente Parco [www.romanatura.roma.it](http://www.romanatura.roma.it)
- **Quarto degli Ebrei e Tenuta di Mazzalupetto** – Area protetta istituita come “monumento naturale” con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 54 del 28 gennaio 2000, ai sensi dell’art. 6 della legge regionale n. 29/1997. I relativi confini sono riportati sul sito dell’Ente Parco [www.romanatura.roma.it](http://www.romanatura.roma.it)
- **Parco della Cellulosa** - Area protetta istituita come “monumento naturale” con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 165 dell’11 maggio 2006, ai sensi dell’art. 6 della legge regionale n. 29/1997. I relativi confini sono riportati sul sito dell’Ente Parco [www.romanatura.roma.it](http://www.romanatura.roma.it)

Per tutte le suddette aree naturali protette istituite contestualmente o dopo la legge regionale n. 29/1997 valgono le “misure di salvaguardia” stabilite dall’art. 8: la lettera o) del 3° comma prescrive come espresso divieto “***l’apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e per qualsiasi scopo, fatta eccezione per la segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e per la segnaletica informativa del parco***”.

Per completezza di informazione va detto che ai sensi del 5° comma dell’art. 9 della legge regionale n. 24 del 6 luglio 1998 sono “misure di salvaguardia” anche le prescrizioni dettate dalle norme tanto dei Piani Territoriali Paesistici (in sigla P.T.P.) quanto del Piano Territoriale Paesistico Regionale (in sigla P.T.P.R.), con la clausola che come norma “***in caso di contrasto prevale la più restrittiva***” e quindi sempre e comunque il divieto di affissione di cartelloni pubblicitari.

I vincoli automatici per tutti i parchi e le riserve sono stati imposti ai sensi della legge n. 1497/1939 che è stata poi abrogata ma recepita dal Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, con cui è stato emanato il “Codice dei beni Culturali e del Paesaggio”: l’art. 153 dispone che *“nell’ambito ed in prossimità dei beni paesaggistici ... è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari”*.

Ne deriva che il divieto di affissione di cartelloni pubblicitari vige non solo all’interno delle aree naturali protette istituite a Roma (parchi, riserve naturali e monumenti naturali), ma anche su entrambi i lati di tutte le strade che fanno da confine ad esse.

Traduzione in estrema sintesi per i meno esperti.

**È vietato collocare cartelloni pubblicitari tanto all’interno di tutte le aree naturali protette istituite a Roma quanto su entrambi i lati della strade che fanno da confine ad esse.**

Istruzione per l’uso, stavolta per tutti: invitiamo tutti i lettori di buona volontà a segnalare a [vas.roma@alice.it](mailto:vas.roma@alice.it) (ora [circolo.vas.roma@gmail.com](mailto:circolo.vas.roma@gmail.com)) tutti gli impianti che non rispettino oggettivamente tali espressi divieti. Per capire se un cartellone pubblicitario ricade all’interno o sui confini di un’area naturale protetta, basta affidarsi alle tabelle affisse sul perimetro dai rispettivi Enti di gestione oppure verificare gli esatti confini riportati sui siti [www.romanatura.roma.it](http://www.romanatura.roma.it), [www.parcoappiaantica.it](http://www.parcoappiaantica.it) e [www.parcodiveio.it](http://www.parcodiveio.it)

P.S. – A titolo esemplificativo si riportano le sottostanti foto che sono relative a diversi impianti segnalati da VAS.



Impianti pubblicitari installati in via del Quadraro, angolo via Viviani, al confine del Parco dell’Appia Antica, segnalati da VAS con messaggio di posta elettronica trasmesso alle ore 19,49 del 31 maggio 2010. Risultano essere stati tutti rimossi.



Impianti installati installati assieme, senza alcun distacco fra loro, in via della Pisana all'altezza dell'incrocio con via di Brava, al confine della riserva naturale della Tenuta dei Massimi, segnalati da VAS con con messaggio di posta elettronica trasmesso alle ore 11,28 del 5 marzo 2011.



Impianti installati all'incrocio tra via Oriolo Romano e via Cassia Nuova, sul lato opposto della strada che fa da al confine del Parco di Veio, segnalati da VAS con nota prot. n. 4 del 16 febbraio 2010. Sono stati tutti rimossi.

**Dott. Arch. Rodolfo Bosi**